



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 184

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23-9-2022 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 5, commi 3, 4 e 6 (Incremento del finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale per compensare l'aumento dei prezzi delle fonti energetiche)

I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 5 definiscono un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia.

In particolare, il comma 3 assegna agli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del monitoraggio dei conti del settore sanitario, una integrazione del finanziamento vigente per un totale di 1.400 milioni di euro nel 2022, di cui 1.000 milioni risultano già appostati a bilancio dalla legge di assestamento 2022 (L. n. 111/2022).

Il comma 4 prevede che la ripartizione delle risorse di cui al comma 3, oltre che delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del DL n. 50 del 2022 (L. n. 91/2022), verrà effettuata con decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. Come per la precedente integrazione di risorse, a tale riparto è previsto che accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative per le autonomie speciali relative al concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 6 prevede la copertura degli effettivi oneri derivanti dal comma 3, vale a

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

dire 400 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sull'articolo 43 del presente provvedimento che stabilisce le risorse per il finanziamento del complesso degli interventi previsti.

Articolo 5, comma 5 (*Contributo una tantum in favore delle strutture sanitarie private accreditate*)

Il comma 5 dell'articolo 5 prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle regioni e delle province autonome, di un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale; la misura massima di tale contributo, previsto in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per l'anno 2022 in base al singolo accordo contrattuale; il contributo può essere riconosciuto nell'ambito delle risorse - pari, complessivamente, a 1.600 milioni di euro, per il 2022 - di cui al comma 4 del presente articolo 5, ripartite con decreto ministeriale, emanato secondo la procedura di cui al medesimo comma 45.

Il contributo in oggetto è in ogni caso subordinato alla presentazione di un'apposita rendicontazione - da parte della struttura interessata - dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno 2022 per le utenze relative all'energia elettrica e al gas (si ricorda che le finalità di cui al precedente comma 3, richiamate dal comma 5 in esame, concernono anche il sostegno alle strutture in relazione agli effetti della pandemia).

Il contributo può essere riconosciuto anche in deroga al limite di spesa previsto per l'acquisto - da parte del Servizio sanitario regionale - di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

Il comma 5 opera, infine, un richiamo al principio della garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Articolo 18 (*Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti*)

L'articolo 18 prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, un'indennità una tantum di 150 euro, da riconoscere tramite il datore di lavoro con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, a condizione che nel medesimo mese la retribuzione imponibile non superi i 1.538 euro (comma 1). L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS (comma 2).

Articolo 19 (*Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti*)

L'articolo 19 prevede il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità *una tantum*, ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, **dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente
cittadinanza.

Articolo 20 (Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi)

L'articolo 20 prevede, in via subordinata al possesso di uno specifico requisito inerente al reddito, un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità *una tantum* già prevista per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del relativo Fondo - che concerne il solo anno 2022 e che costituisce il limite di spesa per l'indennità in oggetto - viene quindi elevata da 600 milioni di euro a 1.012,5 milioni.

Tra i soggetti interessati al beneficio vi sono gli iscritti agli enti di diritto privato - gestori di forme previdenziali obbligatorie - di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che siano già iscritti alle relative gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data, e che, entro quest'ultima, abbiano eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale sia richiesta l'indennità, con competenza decorrente dall'anno 2020.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (all.n.1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005